

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE PERIODO APRILE 2023 – GIUGNO 2023 (G.35.23)

CONTRATTO

Tra le seguenti parti

CTM S.p.A., con sede legale in Viale Trieste 159/3, 09123, Cagliari, codice fiscale e partita IVA 00142750926, nella persona del Direttore Generale Bruno USELI, nato a Cagliari il 15.11.1961 codice fiscale SLUBRN61S15B354V (di seguito denominato "CTM S.p.A.")

Е

La Società TESTONI SRL con sede legale in			, codice fiscale	e Partita
IVA	nella nella	persona della legale rappresentante		
nato a	il	, codice fiscale	(di	seguito
denominato "Ag	giudicataria")		,	

Si conviene e stipula quanto segue:

1. Oggetto della fornitura

L'oggetto della fornitura, che dovrà soddisfare il fabbisogno aziendale per un periodo di tre mesi, è rappresentato da *Litri* 1.326.225,00 circa di gasolio per autotrazione, da consegnare a mezzo autobotte o autotrenobotte dotati di contalitri di bordo, regolarmente vidimati dall'Ufficio Metrico, nei quantitativi richiesti dal CTM.

Il gasolio dovrà possedere un contenuto di zolfo non superiore a 10 mg/Kg.

Il quantitativo suddetto è stato calcolato in base ad un fabbisogno presunto, e pertanto potrà variare, in più o in meno, in funzione delle effettive necessità di approvvigionamento che si potranno verificare nel corso del contratto.

2. Aggiudicazione

Il ribasso percentuale che si applicherà sul prezzo medio al consumo (SIF/SIVA) rilevato dal MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Direzione per l'Energia e le Risorse Minerarie e pubblicato settimanalmente sulla "Staffetta Quotidiana" è pari al 2,79 % (duevirgolasettantanovepercento).

Tale ribasso resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

3. Resa

La resa si intende franca di ogni spesa, presso gli impianti di distribuzione CTM S.p.A. - Via Ciusa - Cagliari, a mezzo autobotte o autotrenobotte, dotati di contalitri di bordo, regolarmente vidimati dall'Ufficio Metrico.

4. Consegna

A scalare entro il periodo di validità del contratto, nei quantitativi richiesti di volta in volta dal CTM a mezzo di appositi ordini firmati dalla Direzione o secondo un programma concordato all'inizio del contratto. Ogni richiesta dovrà essere assolta entro le ore 11.30 del giorno indicato nell'ordine, che sarà anticipato telefonicamente o a mezzo e-mail dall'Ufficio Acquisti.

Le consegne dovranno essere effettuate n. 3 volte a settimana e una possibile quarta volta da concordare con gli uffici competenti. Le consegne avverranno dalle h. 8.30 alle h. 11.30. Le consegne in orari diversi saranno ammesse solo eccezionalmente previo accordo con il Responsabile di Magazzino (tel.: 070/2091.341).

Per tutto il periodo del contratto, la fornitura non potrà essere interrotta per alcun motivo, salvo casi di comprovata forza maggiore.

Il CTM si riserva la facoltà di effettuare, al momento della consegna, dei prelievi di campione di gasolio al fine di eseguire le analisi dirette ad accertare la conformità del prodotto ai valori richiesti. Nel caso di esito negativo la ditta aggiudicataria decadrà dal contratto e verrà eliminata dall'elenco delle imprese qualificate, salvo il diritto al risarcimento del danno.

5. Prezzi

A decorrere dal 1° luglio 2017 è entrato in vigore il Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, che ha ampliato il novero dei soggetti coinvolti nel sistema dello split payment, o scissione dei pagamenti, secondo cui al fornitore del bene o del servizio verrà erogato l'importo del corrispettivo al netto dell'IVA indicata in fattura, che sarà dovuta all'erario direttamente dal cessionario/committente. Pertanto, vi chiediamo che i documenti emessi per i pagamenti contengano la dicitura "documenti emessi ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 scissione dei pagamenti.

I prezzi verranno determinati applicando la percentuale di sconto offerta - che resterà fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto - al prezzo medio al consumo del gasolio per trazione (SIF/SIVA) rilevato, al momento della consegna, dal MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Direzione per l'Energia e le Risorse Minerarie, e pubblicato settimanalmente sulla "Staffetta Quotidiana".

6. Pagamento

Ogni fornitura verrà liquidata a 30 (trenta) gg dalla presentazione della fattura compilata in conformità alle norme del D.P.R. n.633 del 26/10/1972, previa acquisizione del DURC, regolare e in corso di validità.

In base alla legge n. 136/2010, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto saranno registrati su tali conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art.3 della legge n.136/2010, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario e/o tutti gli altri strumenti di pagamento previsti dalla Legge, devono riportare il CIG relativo al contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore, il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede immediatamente alla risoluzione del

Procedura negoziata per la fornitura di gasolio per autotrazione

contratto informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la stazione appaltante.

A seguito della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario comunica a CTM gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro 7 giorni dall'accensione. Lo stesso termine vale per l'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Relativamente ai subappalti e subcontratti si applica il comma 9 dell'art.3 della legge n.136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 – bis del d. lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il codice destinatario per l'emissione delle fatture elettroniche è il seguente: **3ZJY534** Nel HTML della fattura elettronica, nella riga esigibilità IVA deve essere inserito il carattere **S.**

7. Penali e collaudi

In caso di consegna effettuata al di fuori dell'orario indicato al paragrafo 4, si applicherà una penale di € 400,00.

Nell'ipotesi in cui la consegna non venga effettuata entro le ore 11.30 del giorno successivo a quello di scadenza, si applicherà una penale di € 800,00. In tal caso CTM, oltre l'applicazione della penale, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art.1456 cod civ. a mezzo di lettera raccomandata.

Nell'ipotesi in cui la consegna non sia effettuata entro la giornata successiva al termine di scadenza, ferma restando l'applicazione delle penalità di cui sopra, il CTM potrà avvalersi per l'approvvigionamento di altri fornitori disponibili sulla piazza o altrove. Gli eventuali oneri aggiuntivi e le differenze di prezzo saranno addebitati alla Ditta Aggiudicataria e saranno trattenuti sulle fatture ammesse a pagamento. È fatta salva la facoltà di risolvere il contratto, come sopra specificato, di richiedere gli ulteriori danni e di provvedere all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Nell'ipotesi in cui si proceda alla risoluzione del contratto per i casi inadempimento grave del fornitore, la Società inadempiente sarà immediatamente esclusa dall'elenco di qualificazione e verrà data comunicazione di tale inadempimento, nelle forme dovute, all'ANAC.

8. Contratto

Ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del d. lgs. n. 50/2016, il contratto verrà stipulato in modalità elettronica. Il contratto verrà firmato elettronicamente con "firma elettronica qualificata" (https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/eidas/firma-digitale-verso-eidas).

Ai sensi dell'art. 88 4-bis (o 92 comma 3) del d.lgs. n.159/2011 CTM recederà dal contratto nel caso in cui venga accertata, ai sensi della normativa vigente, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. sopra indicato, salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.

Il recesso verrà effettuato anche quando la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. sopra indicato è accertata successivamente alla stipulazione del contratto.

Per quanto non diversamente disposto si richiama l'applicazione dell'articolo 108 del d. lgs. n. 50/2016.

Procedura negoziata per la fornitura di gasolio per autotrazione

9. Osservanza d.lgs. 231/11 e codice etico e di comportamento – Patto di integrità

Le Società partecipanti e l'aggiudicatario attestano di aver letto con attenzione il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di CTM S.p.A. – Parte Generale ai sensi del D.Lgs. 231/01 (http://trasparenza.ctmcagliari.it/documento/download/id/615/MOGC_231_-_Parte_Generale.pdf) e il Codice Etico e di Comportamento (http://trasparenza.ctmcagliari.it/documento/download/id/614/Codice_Etico_e_di_Comportamento. pdf), di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 e si impegnano a svolgere la propria attività secondo modalità idonee ed evitare il verificarsi di comportamenti contrari al Codice Etico e di Comportamento o rilevanti ai sensi del citato D.Lgs. 231/01.

In caso di violazione del suddetto impegno, sarà facoltà di CTM S.p.A., risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, mediante dichiarazione unilaterale di CTM medesima, da eseguirsi secondo le modalità di comunicazione previste dalla normativa vigente, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Le Società partecipanti e l'aggiudicatario si impegnano al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

10. Competenza

Per la soluzione di qualsiasi controversia giudiziaria è esclusivamente competente il Foro di Cagliari.